



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94/2020

Oggetto: PRIME MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLA TARI.

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di **marzo** alle ore **13:00** e seguenti nella sala posta al V° Piano dell'Edificio dove ha sede il IV° Settore, in Trapani Via Libica n. 12, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **ABBRUSCATO VINCENZO** nella sua qualità di VICE SINDACO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE dott. **FRANCESCO GUARANO**.

Si dà preliminarmente atto che con Decreto Sindacale n. 10 del 18 marzo 2020, Il Sindaco, avvalendosi della possibilità concessa dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 di cui all'art. 73, comma 1 il quale dispone che *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*, ha emanato i suddetti criteri di trasparenza e tracciabilità, nonché le modalità operative, per lo svolgimento delle sedute di Giunta in modalità video/audio conferenza, nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento di G.M..

Il Presidente constatata la presenza nel medesimo luogo del Sindaco e del Segretario Generale invita il Segretario Generale a voler constatare la simultanea presenza in videoconferenza dei partecipanti all'adunanza.

Si dà atto pertanto, affinché venga annotato all'odierno verbale, che risultano collegati in video conferenza sulla piattaforma Gotomeeting, gli Assessori di seguito elencati, i quali ne hanno avuto accesso mediante l'inserimento di una password fornita dal verbalizzante Vice Segretario Generale nell'invito trasmesso via mail alla casella di posta elettronica di ognuno:

Risultano pertanto collegati in videoconferenza:

PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
---------------------	----------

VASSALLO ANDREA	Presente
-----------------	----------

BONGIOVANNI FABIO	Presente
-------------------	----------



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

D'ALI' ROSALIA	Presente
PATTI ANDREANA MARIA	Presente
SAFINA DARIO	Presente

Risultano pertanto Assenti: Il Sindaco Giacomo Tranchida e gli Assessori Romano Antonio Marco e La Porta Giuseppe.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

SERVIZI FINANZIARI

Il Dirigente del II Settore, Dr. Gioacchino Petrusa, su **proposta ad iniziativa del Sindaco**, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione che segue:

Oggetto: PRIME MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLA TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 507/1993, che disciplina, al Capo I, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e, al Capo II, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

visto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993 *"La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine"*;

visto che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993 *"Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni"*;

visto che il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del 7.11.1996, così recita all'art. 25:

- comma 2: *"L'imposta di pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione;*
- comma 3: *"L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a €. 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre"*;

proposta. n. 1368

visto che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993:

comma 2, come ripetuto dall'art. 41 del vigente Regolamento Tosap, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 3.11.1997, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni successivi a quello di prima applicazione e in mancanza di variazioni, il versamento della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico deve essere effettuato nel mese di gennaio;

comma 5, *"Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto"*;

comma 5-bis, come aggiunto dall'art. 10, comma 1-ter, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, *"se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima"*;

visto che, ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento Tosap, *"Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento del rilascio dell'autorizzazione. La tassa per le occupazioni temporanee giornaliere, può essere riscossa, anticipatamente, da appositi incaricati che rilasciano quietanza da un bollettario a madre e figlia"*;

visto che, ai sensi dell'art. 42-bis del vigente Regolamento Tosap, *"Qualora l'importo della tassa temporanea o permanente determinata con riferimento ad una singola occupazione, superi l'importo di euro 258,23, il pagamento potrà essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione è realizzata nel corso dell'anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all'occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione"*;

visto che l'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020 il capo I (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) e il capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del D. Lgs. n. 507/1993;

visto l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019, n. 162, come aggiunto dalla legge di conversione 28.2.2020, n. 8, che ha stabilito che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei*

mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

dato atto che, per effetto dell'art. 1, comma 847, della legge n. 160/2019, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap ha creato obiettive condizioni di incertezza sull'obbligo di versamento di tali tributi entro il 31 gennaio 2020;

visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997, *"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento";*

visto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, *"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce";*

visto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), *"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria";*

accertato che la dottrina è dell'avviso che, nell'ambito delle procedure deflative e in particolare in quella del reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, il potere di disapplicare le sanzioni previa acquisizione dello stato di incertezza, possa essere legittimamente esperito dall'ente impositore;

visto, altresì, che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – legge di stabilità per l'anno 2014 - ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

visto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

visto che, quindi, la Tari continua ad essere disciplinata dalla citata legge di stabilità 2014, ai commi da 641 al 668 e ai commi da 682 al 691, nonché dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 24 dicembre 2019, n. 157;

visto l'art. 1, comma 662, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che *"Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare";*

visto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 9.9.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC), come da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 23.12.2019;

visto che l'art. 25/D, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC), come da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 23.12.2019, stabilisce che *“Il versamento per l’anno di riferimento è effettuato in numero quattro rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre. Le prime tre rate sono calcolate sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente ed i versamenti sono considerati acconto del tributo dovuto per l’anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”*;

visto che, ai sensi dell'art. 16/D del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC), la Tari *“si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico”* (comma 1) e che *“L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche”* (comma 4);

preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il D.M. 24 febbraio 2020, recante «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

visto l'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

visto che anche il D.L. 17 marzo 2019, n. 18, nulla ha disposto in tema di agevolazioni sui tributi locali;

ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico del territorio comunale;

visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

visto che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei diritti del contribuente, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/05/2016, *"Nel caso di calamità, la Giunta può differire il pagamento dei tributi locali, per una definita parte del territorio comunale ovvero per una o più categorie di contribuenti"*;

ritenuto opportuno, in ogni caso, per le varie motivazioni espresse a supporto e per la materia di cui si dispone, sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio comunale;

visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, come introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30.4.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito nella legge 28.6.2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

ritenuto opportuno, nelle more che lo Stato intervenga anche sui tributi locali e come prima misura urgente, approvare e sottoporre al Consiglio comunale la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari meglio individuati nella parte dispositiva;

visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

proposta. n. 1368

- il vigente Regolamento Tosap;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC);
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei diritti del contribuente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- di approvare e sottoporre al Consiglio comunale che per il 2020:
 2. l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 luglio. Qualora l'importo sia superiore a €. 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro 31 luglio e 31 ottobre;
 3. per gli anni successivi a quello di prima applicazione e in mancanza di variazioni, il versamento della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico deve essere effettuato entro il mese di luglio. Qualora l'importo della tassa temporanea o permanente determinata con riferimento ad una singola occupazione, superi l'importo di euro 258,23, il pagamento potrà essere effettuato in 2 rate scadenti nei mesi di luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Ove l'occupazione inizi dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione;
 4. il versamento per l'anno di riferimento della Tari è effettuato in numero quattro rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Le prime tre rate sono calcolate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000, la proposta di cui al presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti per acquisire il relativo parere;
- di trasmettere, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, la deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento finanze, così come previsto dall'art. 15-bis del D.L. 30.4.2019, n. 34, come aggiunto dalla legge di conversione 28.6.2019, n. 58;
- di comunicare, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, la deliberazione al concessionario dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi minori;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentirne di proseguire celermente il processo di formazione.



Sottoscritta dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/03/2020

proposta. n. 1368

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. n. 30/2000, e 49 d.lgs. 267/2000

CONSIDERATO che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di deliberazione dover approvare l'atto senza alcuna variazione;

VISTO l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente:

DELIBERA

DI APPROVARE, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata;

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche.

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato dal Vice Sindaco e dal Vice Segretario Generale, ed è conservato agli atti dell'ufficio deliberazioni.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Vice Segretario Generale in qualità di Segretario della seduta e dal Vice Sindaco, i quali attestano contestualmente che alla odierna seduta hanno partecipato in video/audioconferenza, dopo le opportune procedure di identificazione, gli assessori di seguito trascritti:

Giuseppe Pellegrino
Andrea Vassallo
Fabio Bongiovanni
Rosalia D'Alì
Andreana M. Patti
Dario Safina

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO



(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GUARANO FRANCESCO**



(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL VICE SINDACO



ABBRUSCATO VINCENZO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

proposta. n. 1368



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 1368/2020 del Servizio SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: PRIME MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLA TARI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 20/03/2020



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/03/2020



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1368/2020 ad oggetto: PRIME MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLA TARI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Trapani li, 20/03/2020



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/03/2020